

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2008116**
Data: **18/11/2016**

Oggetto: **versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dei contributi INPS per il 2016 delle persone fisiche e delle società di persone**
Allegati: **NO**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEI CONTRIBUTI INPS PER IL 2016 DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di persone con esercizio coincidente con l'anno solare e le persone fisiche, dovranno provvedere al versamento, entro **mercoledì 30 novembre 2016**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2016 per:

- IRPEF;
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca sugli affitti);
- IRAP;
- Contributi INPS (Gestione commercianti/Gestione separata).

Determinazione dell'acconto IRPEF

Le persone fisiche devono versare l'acconto IRPEF per l'anno 2016 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN34 del Modello UNICO 2016 – Persone fisiche.

In particolare si evidenzia che:



Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2015 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2016;
- sono deceduti nel corso del 2015 o nel periodo 1/1/2016 – 30/11/2016 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2016 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2015;

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

- per l'anno 2015 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2016 è dovuto nella misura del 95%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.**

Acconti 2016**			
	Acconto	Rate	Scadenza
95% imposta dovuta per anno precedente	se inferiore a 257,52 €	Unica rata	30/11/2016
	se pari o superiore a 257,52€	1a rata (40% del 95% = 38%)	16/06 (16/07/16 con maggiorazione 0,40%) (salva la proroga stabilita dal Dpcm 15/06/16)
		2a rata (60% del 95% = 57%)	30/11/2016

Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 – Totale imposta cedolare secca) **non supera € 52,00.

Determinazione dell'acconto per contribuenti minimi/forfettari

Gli acconti d'imposta sono dovuti anche dai contribuenti che adottano i regimi fiscali agevolati (ossia regime dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e regime dei forfettari di cui alla Legge n. 190/2014). Le regole da seguire per la quantificazione dell'importo dovuto e per le scadenze di versamento, sono le stesse applicabili per i soggetti Irpef.

In particolare:

A) Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)

Per tali contribuenti l'acconto è dovuto nella misura del 100% dell'imposta relativa all'anno precedente. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il rigo LM42 del modello UNICO 2016 risulti essere superiore a 51 euro.

Per le modalità di determinazione dell'acconto si rimanda alla tabella sopra riportata (prendendo, però, a riferimento il rigo LM42 del modello UNICO 2016);

B) Forfettari (Legge n. 190/2014)

Per tali contribuenti l'acconto è dovuto nella misura del 100% dell'imposta relativa all'anno precedente. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il rigo LM42 del modello UNICO 2016 risulti essere superiore a 51 euro.

Per le modalità di determinazione dell'acconto si rimanda alla tabella sopra riportata (prendendo, però, a riferimento il rigo LM42 del modello UNICO 2016);

N.B.: il paragrafo precedente illustra la regola generale di determinazione degli acconti per tali tipologie di contribuenti. Si segnala, però, di prestare particolare attenzione alle specifiche regole di determinazione degli acconti d'imposta 2016 in caso di passaggio da un regime all'altro.

Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2016 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Agenzie costituite come Società di persone e le Agenzie ditte individuali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2016.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 51,65 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 30/11/2016, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30/11/2016, nella misura del 60,00% (60% del 100%) dell'importo di cui al rigo IR21 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2016, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in appendice alle istruzioni del modello Irap, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Ricalcoli acconti IRPEF e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2016 (metodo storico).

A tale proposito, si evidenzia che in caso di adozione del c.d. "metodo storico", specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016: segnaliamo, tra gli altri, che l'acconto dovuto per il 2016 va rideterminato prendendo a base l'imposta del periodo precedente senza tener conto dell'agevolazione della disposizione del c.d. "maxi ammortamento".

Si ricorda che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2016 ricorrendo al metodo previsionale.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%.

E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione commercianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello UNICO 2016.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2015 indicato nel Modello UNICO 2016.

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2016 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2015 le aliquote contributive previste per il 2016.

L'acconto complessivo va versato in due rate di pari importo ciascuna pari al 40% (la **seconda rata** quindi dovrà essere versata **entro il 30 novembre 2016**).

Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4034 acconto IRPEF, sezione ERARIO;
- 1841 acconto imposta sostitutiva IRPEF cedolare secca, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI;
- 1794 acconto contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, sezione ERARIO;
- 1791 acconto forfettari, sezione ERARIO;
- CP acconto contributi INPS Gestione commercianti, sezione INPS;
- P10 o PXX acconto contributo INPS Gestione separata, sezione INPS.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Per le novità introdotte a partire dal 1° ottobre 2014 in merito ai versamenti tramite modello F24, si rimanda alla nostra Circolare Fisco prot. 2009014 del 30/09/2014.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2015 (Modello UNICO 2016 – anno 2015) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, allo 0,2%.

La sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 1,5%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma:

- entro 90 giorni dal termine di versamento, la sanzione è pari al 1,67%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2017), la sanzione è pari al 3,75%.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli